



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Newsletter



13 febbraio 2023

Utilizzo indebito di carta di credito altrui: non occorre il profitto

L'art. 493-ter c.p. che punisce il reato di *“Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*, stabilisce che *“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è*

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

La recente [sentenza 4342/2023 del 1.2.2023](#) della Sezione V Penale della S.C. di Cassazione sottolinea come tale reato venga punito a prescindere dal conseguimento di un profitto e di un altrui danno, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, il solo fine di profitto e non il suo effettivo conseguimento.

Secondo la Corte che, deve ritenersi escluso che l'assenza di profitto elida il delitto previsto dall'art. 493-ter c.p..

L'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui si discute indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109 - 01: fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza) o che intervenga il prelievo di denaro (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033 - 01) o che la carta sia stata bloccata (Sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358 - 01; massime conformi: n. 16572 del 2006 rv. 234460 - 01, n. 37016 del 2011 rv. 251155 - 01).



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Scarica qui la [sentenza integrale](#).

Contatti:

Roberto Redaelli - Avvocato

Via G. Donizetti 2

20122 Milano

02.5455732

r.redaelli@arclex.it
